



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 12 AGO. 2022

Prot. n. A001/2022/ 567687

Ordinanza

Piano degli interventi urgenti di protezione civile relativi all'emergenza creatasi a seguito del distacco di una importante porzione del ghiacciaio sul massiccio della Marmolada, avvenuto in data 3 luglio 2022.

IL PRESIDENTE

Visti:

- gli articoli 8, comma 1, punto 13), e 52 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto.1972, n. 670;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche";
- la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, recante "Disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento", con particolare riferimento all'articolo 37;
- il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 10, di data 8 luglio 2022, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, così come modificato dal successivo decreto del Presidente n. 12 di data 3 agosto 2022, con cui è stato rideterminato l'ambito di applicazione dello stato d'emergenza circoscrivendolo all'area su cui è posto il divieto di accesso ai sensi dell'ordinanza contingibile e urgente n. 4 del 26 luglio 2022 del sindaco del Comune di Canazei (versante nord incluso Forcella Marmolada), nonché all'area ad essa limitrofa rappresentata nella cartografia allegata al decreto stesso;
- il parere favorevole n. 15/22 espresso dal Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile nella seduta di data 3 agosto 2022 acquisito a prot. PAT n. 560060 del 10 agosto 2022, in ordine all'individuazione degli interventi aventi le caratteristiche di cui all'art. 25, comma 2, lett. b) e d) del D.lgs. n. 1/2018 e riferiti all'evento emergenziale creatosi a seguito del distacco di un importante porzione del ghiacciaio avvenuto in data 3 luglio 2022 sul massiccio della Marmolada di cui alla presente ordinanza;

Considerato che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale n. 9 del 2011;
- la gestione dell'emergenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimenti, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione e per garantire il soccorso pubblico e la prima assistenza alla popolazione, la realizzazione dei lavori di somma urgenza, degli interventi tecnici urgenti, anche per la messa in sicurezza delle strutture e del territorio, nonché il ripristino, anche provvisorio, della funzionalità dei beni e dei servizi pubblici essenziali; tra gli interventi tecnici urgenti rientrano anche quelli volti ad evitare o limitare l'aggravamento del rischio o l'insorgenza di ulteriori rischi connessi;
- ai sensi dell'articolo 37, commi 5 e 6, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, nel bilancio della Provincia è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi immediati che si rendono necessari a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza o dello stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi, oppure in presenza di eventi eccezionali che causano situazioni di danno, di pericolo di danno o di particolare disagio collettivo; tali interventi sono individuati, sentito il comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, con ordinanza dal Presidente della Provincia, anche con effetti derogatori delle disposizioni rientranti nella competenza normativa provinciale, e possono essere realizzati direttamente dalla Provincia o da altri enti pubblici o soggetti privati danneggiati, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;
- l'articolo 37, comma 7, della legge provinciale n. 9 del 2011, dispone che, in aggiunta o in alternativa agli stanziamenti del fondo previsto dal comma 5 della medesima legge provinciale, il Presidente della Provincia, con ordinanza, può autorizzare l'impiego di risorse finanziarie gestite dalle strutture provinciali competenti in via ordinaria nei settori interessati dagli interventi d'urgenza;
- l'articolo 37, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 2011, dispone che la Provincia concede ai comuni, anche a titolo di rimborso, contributi per le spese relative alla realizzazione dei lavori di somma urgenza previsti dall'articolo 53 della legge provinciale sui lavori pubblici per la gestione delle emergenze;
- tali interventi:
 - possono essere diretti a fronteggiare le calamità pubbliche in atto, a evitare pericoli, maggiori danni o ulteriori disagi per la popolazione oppure a favorire il mantenimento o il ripristino della normalità nelle condizioni di vita delle persone interessate nel contesto sociale, economico e produttivo oppure nell'accesso ai servizi pubblici;
 - possono essere realizzati direttamente dalla Provincia o, con il finanziamento totale o parziale della Provincia stessa, nei casi previsti dall'ordinanza del Presidente della Provincia, da altri enti pubblici o dai soggetti privati danneggiati, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Tutto ciò premesso,

ADOTTA LA SEGUENTE ORDINANZA

Articolo 1

Ambito di applicazione e oggetto

1. Le disposizioni di questa ordinanza si applicano all'emergenza connessa al distacco di

un'importante porzione del ghiacciaio in località Punta Rocca sul massiccio della Marmolada, avvenuto in data 3 luglio 2022.

2. Gli interventi del piano di cui all'articolo 2 sono individuati ai sensi dell'art. 37, commi 5 e 6, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (legge provinciale sulla protezione civile).

Articolo 2

Piano degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza creatasi a seguito del distacco di un'importante porzione del ghiacciaio sul massiccio della Marmolada, avvenuto in data 3 luglio 2022

1. La Provincia autonoma di Trento approva il Piano degli interventi urgenti di protezione civile necessari per fronteggiare l'emergenza creatasi a seguito del distacco di una importante porzione del ghiacciaio sul massiccio della Marmolada, avvenuto in data 3 luglio 2022, di seguito "piano", per un importo complessivo di Euro 1.796.480,74.
2. Nel piano sono individuati tutti gli interventi e le attività necessarie a superare la fase di emergenza; per la realizzazione di tali interventi è consentita l'effettuazione di lavori, acquisti e servizi nonché la stipulazione dei contratti in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, 19 luglio 1990, n. 23, nonché alla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'urgenza.
3. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza trovano applicazione anche per tutti gli interventi e le spese già effettuati a far data dall'evento emergenziale in oggetto.
4. Gli interventi individuati nel piano possono essere raggruppati in 5 categorie per un importo complessivo di Euro 1.796.480,74: soccorso e ricerca, recupero vittime e operazioni connesse, monitoraggio del ghiacciaio, logistica e allestimento aree per l'ospitalità degli operatori nonché lavori di ripristino in sicurezza e sono realizzati:
 - dalla Provincia autonoma di Trento, attraverso le proprie strutture organizzative e le strutture operative della protezione civile di cui all'art. 4 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, nella fattispecie dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Servizio provinciale trentino, dai Corpi dei vigili del fuoco volontari della Val di Fassa nonché dall'Unione distrettuale di Fassa, dall'Associazione protezione civile ANA- Trento - ODV e dall'Associazione psicologi per i popoli ODV;
 - dal Comune di Canazei, tramite le proprie strutture organizzative, tra cui il Corpo dei vigili del fuoco volontari e sue forme aggregative.
5. L'esecuzione degli interventi di competenza delle strutture provinciali è fronteggiata con l'impiego di risorse finanziarie gestite dalle strutture provinciali competenti in via ordinaria nei settori interessati dagli interventi d'urgenza, ai sensi dell'art. 37, comma 7, della legge provinciale di protezione civile.
6. Gli interventi realizzati dal Comune di Canazei, dal Corpo dei vigili del fuoco volontari di Canazei e dall'Unione distrettuale di Fassa sono finanziati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione ai sensi dell'art. 37, commi 5 e 6, della legge provinciale 1 luglio 2011, n.9.
7. Gli interventi dei soggetti convenzionati con la Provincia, ai sensi dell'art. 50 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, sono finanziati secondo le disposizioni previste nella relativa convenzione.
8. Qualora dal monitoraggio emergesse la necessità di realizzare lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 53 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, ai fini di fronteggiare la situazione emergenziale, al Comune di Canazei possono essere concessi dalla Provincia contributi ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 2011 e delle sue disposizioni attuative, nella misura del 100% della spesa ammissibile.

9. L'elenco degli interventi previsto dal Piano di cui al presente articolo può essere integrato e aggiornato anche successivamente all'adozione della presente ordinanza, in seguito alla definizione degli ulteriori interventi ritenuti necessari e ai nuovi aggiornamenti previsionali; per ogni intervento inserito nell'elenco sono indicati la descrizione tecnica dell'intervento, i soggetti competenti alla realizzazione nonché il costo complessivo stimato.

Articolo 3

Deroghe applicabili agli interventi individuati ai sensi dell'articolo 2

1. Gli interventi individuati ai sensi dell'articolo 2 possono essere realizzati in deroga alle seguenti disposizioni normative provinciali:
- a. legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016):
- articolo 6, allo scopo di consentire le acquisizioni di beni omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
 - articolo 9, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici;
 - articolo 16, allo scopo di consentire l'uso del criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi consentite dalla norma;
 - articolo 18, allo scopo di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente;
 - articolo 22, al fine di consentire, per gli affidamenti e per la stipula dei contratti, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione entro la liquidazione del primo pagamento e comunque entro 60 giorni dall'affidamento, sulla base di autocertificazioni;
 - articolo 25 bis, allo scopo di consentire la stipula del contratto prima del termine previsto da tale norma;
 - articolo 26, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando la verifica relativa all'assenza dei motivi di esclusione e sul possesso dei requisiti in capo al subappaltatore entro la liquidazione del primo pagamento al subappaltatore, sulla base di autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - articolo 27, allo scopo di consentire varianti anche se non previste dai documenti di inizio gara;
- b. legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993):
- articolo 6, allo scopo di consentire le procedure di affidamento anche in deroga all'attuale programmazione settoriale;
 - articolo 6 bis, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura di scelta del contraente;
 - articoli 27 bis e 28, allo scopo di accelerare le procedure di scelta del contraente, limitatamente alle tempistiche e modalità delle pubblicazioni previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
 - articoli 30 bis e 31, allo scopo di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente;
 - articolo 40 bis, con l'esclusione in ogni caso dei commi 8 e 9, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e adeguamento delle relative tempistiche alle esigenze del contesto emergenziale;
- c. art.40 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-48/leg, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura di approvazione del progetto;

- d. art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), allo scopo di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente.
2. La ricognizione prevista dall'art. 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per gli affidamenti di incarichi tecnici di competenza della Provincia, anche ove effettuata nei confronti degli strumenti di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, è conclusa entro 3 giorni dalla richiesta.
3. Le deroghe previste da questa ordinanza si applicano anche con riferimento alle disposizioni contenute nelle normative provinciale di settore, che disciplinano analoghe fattispecie.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie

1. Le strutture competenti all'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza provvedono compatibilmente con le risorse disponibili sui capitoli di riferimento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024.

Articolo 5


Pubblicazione ed efficacia

1. La presente ordinanza e il relativo allegato (che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima), entrambi nel testo integrale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della L.R. n. 2 del 2009, nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sono comunicati ai Comuni coinvolti.
2. Questa ordinanza ha efficacia dal giorno della sua adozione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarne il contenuto e di farlo osservare.
3. L'Ufficio Stampa della Provincia cura la comunicazione del contenuto dell'ordinanza secondo le modalità ritenute idonee.

Allegato

Piano degli interventi per la gestione dell'emergenza

- dott. Maurizio Fugatti -



Allegato

Piano degli interventi urgenti di protezione civile relativi all'emergenza creatasi a seguito del distacco di un'importante porzione del ghiacciaio avvenuto in data 3 luglio 2022 sul massiccio della Marmolada

<i>INTERVENTO</i>	<i>SOGGETTO COMPETENTE ALLA REALIZZAZIONE</i>	IMPORTO STIMATO
LAVORI DI RIPRISTINO IN SICUREZZA	PAT (SPRCUE - SBM)	€1.000.000,00
LOGISTICA E ALLESTIMENTO AREE PER OSPITALITÀ OPERATORI	PC ANA TRENTO	€ 2.340,00
MONITORAGGIO GHIACCIAIO - a lungo termine	PAT (SPRCUE)	€300.000,00
MONITORAGGIO GHIACCIAIO - in emergenza	PAT (SPRCUE - SAPC)	€270.500,00
OPERAZIONI DI SOCCORSO E RICERCA - acquisti materiali e gestione operativa	COMUNE DI CANAZEI CNSAS-Servizio Provinciale Trentino ASS. PSICOLOGI PER I POPOLI CORPO VV.FF. VOLONTARI CANAZEI UNIONE DISTRETTUALE VF DI FASSA	€123.440,74
RECUPERO VITTIME E OPERAZIONI ANNESSE	PAT (SPRCUE - SAPC) COMUNE CANAZEI CNSAS-Servizio Provinciale Trentino, Ass. PSICOLOGI PER I POPOLI	€100.200,00
Totale generale		€1.796.480,74